

**FOI**

***REGOLAMENTO  
ORDINE  
DEI GIUDICI***



L'Ordine dei Giudici (**O.d.G.**) è l'Organo Tecnico esecutivo della F.O.I. - ONLUS che riunisce e rappresenta gli allevatori iscritti come "soci allevatori" ad una associazione F.O.I. - ONLUS, di provata capacità ornitologica, ai quali è stata riconosciuta l'idoneità a giudicare gli uccelli esposti nelle manifestazioni ornitologiche ufficiali (mostre), secondo le modalità previste nel seguente regolamento.

Questi allevatori assumono il titolo di "Giudice F.O.I. - ONLUS".

**Art. 1** L'Ordine dei Giudici provvede a regolamentare la nomina, l'operato e la decadenza dei giudici, nonché a tutelarne gli interessi nell'esercizio delle funzioni loro affidate, in qualità di tecnici esperti di ornitologia della Federazione.

Tutte le delibere assunte dall'Ordine Giudici diventano esecutive dopo la ratifica del Consiglio Direttivo Federale. A tal fine esse dovranno essere trasmesse allo stesso, entro 30, giorni dalla loro approvazione.

La ratifica può essere negata da parte del Consiglio Direttivo Federale per motivi di merito o di legittimità; la mancata pronuncia negativa del C.D.F. entro novanta giorni dal ricevimento equivale a ratifica tacita della delibera dell'O.d.G.

L'Ordine Giudici è autorizzato ad una propria gestione amministrativa tramite il contributo annuale stanziato dal Consiglio Direttivo Federale. La richiesta di tale contributo deve pervenire alla Federazione entro il 31 ottobre di ciascun anno.

L'esercizio finanziario coincide con quello della Federazione.

**Art. 2** Gli organi dell'Ordine Giudici sono:

- l'Assemblea Nazionale dei Giudici,
- il Presidente dell'O.d.G.
- il Consiglio dell'Ordine Giudici

## **ASSEMBLEA NAZIONALE DEI GIUDICI**

**Art. 3** L'Assemblea nazionale dei Giudici è costituita da tutti i giudici effettivi e benemeriti F.O.I. - ONLUS appartenenti alle varie specializzazioni riconosciute.

Essa è convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente dell'Ordine dei Giudici ed ha lo scopo di discutere e deliberare le linee di programma dell'Ordine, così come proposte dal Consiglio dell'Ordine.

**Art. 4** L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Ordine a mezzo lettera che deve pervenire presso il domicilio degli aventi diritto almeno 30 giorni liberi prima della data della adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, la sede di svolgimento e la data, sia per la prima che per la seconda convocazione.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso deve essere pubblicato sulla rivista "Italia Ornitologica" almeno trenta giorni prima della data della prima convocazione.

**Art. 5** L'Assemblea ha luogo nella località proposta dal Consiglio dell'Ordine ed approvata dal Consiglio Direttivo Federale, almeno 90 giorni prima della data stabilita.

**Art. 6** L'Assemblea è validamente costituita con la presen-

za, in prima convocazione, della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, che avverrà in un giorno successivo a quello della prima, con almeno un terzo più uno degli aventi diritto.

Le delibere dell'Assemblea sono valide se approvate a maggioranza dei presenti.

La partecipazione all'Assemblea è un diritto che può essere esercitato solo personalmente; non è ammesso il conferimento di deleghe.

**Art. 7** L'Assemblea, insediata ai sensi del presente regolamento, è presieduta dal Presidente dell'Ordine, il quale nomina tra i giudici il Segretario dell'Assemblea.

**Art. 8** Le delibere assembleari sono prese a voto palese effettuato per alzata di mano.

**Art. 9** Dei lavori dell'Assemblea viene redatto verbale che sarà firmato dal Presidente dell'Ordine e dal Segretario dell'Assemblea medesima.

Il verbale deve essere trascritto su apposito registro, tenuto nelle forme di legge.

Copia del verbale deve essere inviata, per conoscenza, alla Segreteria F.O.I. - ONLUS entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea.

## **PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI GIUDICI**

**Art. 10** Il Presidente dell'Ordine dei Giudici è il rappresentante ufficiale dell'Ordine nei confronti del Consiglio Direttivo Federale, e di tutti gli Organi Istituzionali della Federazione. Egli

- convoca e coordina l'Assemblea Generale dei Giudici;

- convoca e presiede il Consiglio dell'Ordine dei Giudici;
- convoca, coordina e presiede la Commissione Giurie;
- presiede le Commissioni d'esami a Giudice F.O.I. - ONLUS
- stabilisce con il Direttivo dell'Ordine Giudici le Commissioni agli esami di Giudice F.O.I. - ONLUS
- può delegare un suo rappresentante per ogni evenienza o quando se ne presenti la necessità.

**Art. 11** Il Presidente dell'Ordine dei Giudici può essere scelto solo fra i giudici aventi almeno 15 anni di servizio.

**Art. 12** Il Presidente dell'Ordine dura in carica tre anni e può essere rinominato anche più volte.

**Art. 13** Il Presidente dell'Ordine viene nominato dai Giudici con votazione segreta.

**Art. 14** Chi intende candidarsi a Presidente dell'Ordine dei Giudici deve darne comunicazione scritta, la quale deve contenere il programma elettorale; la comunicazione deve essere sottoscritta dal candidato Presidente.

La comunicazione deve essere spedita a mezzo raccomandata in busta chiusa con avviso di ricevimento presso la Segreteria F.O.I. - ONLUS, ove deve pervenire entro il mese di febbraio dell'anno in cui si svolgono le elezioni.

La busta deve riportare la dicitura: "CONTIENE PROGRAMMA ELETTORALE DEL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI GIUDICI".

I requisiti formali previsti da questo articolo sono prescritti a pena di inammissibilità della candidatura a Presidente.

E' eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

**Art. 15** Qualora allo scadere del termine del mese di febbraio non siano pervenute candidature, così come nel caso di decadenza dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente dell'Ordine dei Giudici, il C.D.F. dichiara il commissariamento dell'Ordine.

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE GIUDICI**

**Art. 16** Il Consiglio dell'Ordine dei Giudici è costituito dal Presidente dell'Ordine e dai Presidenti di C.T.N.; tra questi verrà nominato il Segretario.

**Art. 17** Spetta al Consiglio dell'Ordine:

- determinare i criteri della deontologia del giudice;
- controllare i criteri generali di valutazione e di giudizio proposti dalle CC. TT .NN. e/o le loro modifiche ed inviarli per la ratifica al C.D.F.;
- determinare i giusti rapporti inerenti al servizio di giuria ed al trattamento dei giudici nelle loro funzioni;
- controllare e sovrintendere le scuole ed i corsi allievi giudici;
- fissare e stabilire i criteri di ammissibilità degli allievi giudici, dettare le norme generali inerenti ai testi, ai programmi ed agli istruttori;
- proporre al Consiglio Direttivo Federale riconoscimenti per quei giudici che si sono particolarmente distinti nella loro attività annuale per impegno e capacità tecnico-scientifiche,
- proporre al Consiglio Direttivo Federale i provvedimenti disciplinari per quei giudici che hanno violato lo Statuto, i Regolamenti o che risultino inadempienti ai loro doveri;
- segnalare con circostanziato rapporto, tutte le irregolari-

tà riscontrate nelle manifestazioni ornitologiche, imputabili alle Associazioni, agli espositori o agli associati F.O.I. - ONLUS, irregolarità le quali abbiano nuociuto ad un giudice nell'esercizio delle sue funzioni, o abbiano comportato trasgressione alle regole dettate per le manifestazioni ornitologiche. Il Presidente dell'Ordine si avvarrà anche dei verbali stilati dal Responsabile di giuria e del Direttore Mostra;

- coordinare l'iscrizione dei giudici ai rispettivi ruoli di appartenenza;
- predisporre entro il mese di febbraio, la relazione annuale da inviare al Consiglio Direttivo Federale sull'operato dei giudici con il rendiconto di chiusura e di previsione annuale;
- controllare i verbali mostra e redigere un rapporto dettagliato da inviare ogni anno al Consiglio Direttivo Federale.

**Art. 18** Le convocazioni del Consiglio dell'Ordine sono fatte dal Presidente con avviso a mezzo lettera e devono pervenire almeno quindici giorni prima della data di convocazione al domicilio di ciascun Consigliere, salvi i casi di urgenza nei quali si può prescindere dall'osservanza di detto termine e procedere alla convocazione a mezzo telefono, fax o posta elettronica. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno e la sede della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Non è ammesso il conferimento di deleghe, neppure ad altro Consigliere.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: nei casi di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente dell'O.d.G. lo ritiene necessario.

**Art. 19** Il Segretario redige il verbale delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio che, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene iscritto nel libro verbali, conservato presso la Segreteria dell'Ordine. Questo libro ed i suoi estratti, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni.

**Art. 20** Il lavoro amministrativo dell'Ordine è svolto dal suo Segretario, con il compito di :

- a) tenere aggiornato lo schedario dei Giudici ed i fascicoli personali degli stessi;
- b) amministrare i fondi dell'Ordine, curandone ogni migliore evidenza;
- c) predisporre lo schema annuale del rendiconto consuntivo e quello preventivo;
- d) redigere i verbali delle riunioni del Consiglio.

## **I GIUDICI ED I LORO RUOLI**

**Art. 21** La Federazione riconosce i seguenti ruoli :

- a) **Giudici Effettivi**
- b) **Giudici Benemeriti**
- c) **Giudici Onorari.**

L'iscrizione ai ruoli avviene su proposta dell'Ordine e con ratifica del Consiglio Direttivo Federale, sulla documentazione redatta dalla Commissione d'esame.

I giudici fanno parte dei quadri ufficiali solo se tesserati F.O.I. – ONLUS.

I giudici sono riuniti in Collegi, presieduti dal Presidente della relativa C.T.N., in base alle rispettive specializzazioni e così specificamente:

- 1) Canarini di forma e posizione arricciati;

- 2) Canarini di forma e posizione lisci;
- 3) Canarini di colore;
- 4) Ondulati – Psittacidi;
- 5) Indigeni –Esotici-Ibridi;
- 6) Canarini da canto Harzer Roller
- 7) Canarini da canto Malinois

Il giudice F.O.I. – ONLUS non può esercitare la mansione di giudice per altre strutture ornitologiche italiane o straniere.

**Art. 22** Sono **Giudici Effettivi** tutti gli allevatori riconosciuti idonei dalla Commissione d'esame. I giudici svolgono la loro attività esclusivamente su comando del Presidente dell'Ordine.

I giudici effettivi F.O.I. - ONLUS sono divisi nei seguenti livelli:

- **Giudice esperto**, composto da giudici con almeno 5 (cinque) anni di servizio effettivo;

- **Giudice**, composto dai giudici con meno di 5 (cinque) anni di iscrizione al ruolo. Decorsi cinque anni, il giudice è obbligato a richiedere l'accesso al livello Giudice esperto. Il Consiglio dell'Ordine concede l'idoneità previo esame o con verifica dello stato di servizio.

Nel caso di verifica negativa dello stato di servizio o di non idoneità all'esame, il giudice sarà cancellato dai ruoli.

I Giudici che a seguito di controlli effettuati per comando dell'Ordine Giudici non saranno ritenuti più idonei al servizio (per inefficienza e immoralità), saranno cancellati dai ruoli.

Gli attuali giudici regionali, all'entrata in vigore del presente regolamento, vengono iscritti nel livello Giudice; fatta salva la facoltà, per i giudici regionali aventi almeno cinque anni di iscrizione al ruolo, di presentare domanda di accesso al livello Giudice esperto, così come previsto nei commi precedenti.

Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del presente rego-

lamento, gli attuali giudici regionali devono richiedere l'accesso al livello Giudice esperto.

Gli attuali giudici nazionali vengono iscritti nel livello Giudice esperto.

Sono giudici internazionali tutti quelli nominati secondo quanto disposto dai regolamenti C.O.M. – O.M.J.

La candidatura a Giudice Internazionale OMJ è riservata ai giudici con la qualifica di livello Giudice esperto, iscritti da almeno cinque anni in tale ruolo con attività effettiva, e con età non superiore a sessantacinque anni.

La proposta di candidatura va trasmessa al Consiglio Direttivo dell'Ordine il quale, valutata la necessità di indire una tale sessione d'esame, farà richiesta al C.D.F. che, a sua volta, l'inoltrerà all'Organo Internazionale competente.

Spetta al Consiglio dell'Ordine dei Giudici proporre al C.D.F. i rappresentanti italiani quali candidati membri all'O.M.J..

**Art. 23** Sono **Giudici Benemeriti** coloro che hanno cessato l'attività e sono stati ritenuti eccezionalmente benemeriti dalla Federazione su proposta dell'Ordine dei Giudici.

**Art. 24** Sono **Giudici Onorari** coloro che hanno cessato l'attività e sono stati ritenuti onorari per la loro attività ininterrotta da almeno 20 anni.

**Art. 25** Al compimento del 75° anno d'età il giudice è posto fuori ruolo effettivo. Il giudice è altresì escluso dal ruolo effettivo per proprie dimissioni o per conclamati motivi di infermità alla vista o all'udito.

**Art. 26** Un giudice decade altresì dai ruoli se per 2 (due) anni consecutivi non avrà partecipato ai Corsi di Aggiornamento tecnici-culturali della sua specializzazione; se verrà accerta-

ta l'incapacità di applicare i dettami degli argomenti tecnici o per riscontrata immoralità nelle sue funzioni di giudice o di semplice associato F.O.I. - ONLUS, e se per 3 (tre) anni consecutivi non avrà dimostrato di aver partecipato come espositore in una mostra F.O.I. - ONLUS.

Per una severa applicazione della norma della verifica dell'incapacità dell'applicazione delle disposizioni tecniche, sarà istituita un'apposita commissione composta da:

Presidente della F.O.I.

Presidente dell'O.d.G.

Cinque componenti scelti congiuntamente dagli stessi, tra giudici F.O.I., che per anzianità, ruoli ricoperti, esperienza e capacità possano svolgere il compito di super partes, anche senza riferimento alle specializzazioni di provenienza.

Il giudice posto fuori ruolo effettivo F.O.I. – ONLUS decade anche come giudice internazionale O.M.J.; fa eccezione il Giudice Internazionale posto fuori ruolo per raggiunti limiti di età, che potrà continuare a giudicare, solo su diretto invito, in mostre effettuate all'estero.

**Art. 27** Il giudice può richiedere l'aspettativa al servizio mostre per un anno, per motivi famigliari, di lavoro o di salute; se l'aspettativa dura più di due anni, il giudice decade dai ruoli, salvo la richiesta di riammissione con nuovo esame di idoneità da effettuarsi entro il quarto anno dall'inizio dell'aspettativa

**Art. 28** E' ammessa l'aspettativa per un periodo massimo di 3 (tre) per i giudici che ricoprono la carica di Consigliere Federale, dove è prevista l'incompatibilità dei ruoli.

Fanno eccezione i giudici internazionali O.M.J. che continuano il loro mandato in campo internazionale, per le sole manifestazioni effettuate fuori dal territorio italiano.

**Art. 29** I giudici sono a disposizione dell'Ordine dei Giudici per tutta la durata della loro iscrizione ai ruoli.

**Art. 30** I Responsabili delle Giurie di qualunque tipo di mostra ornitologica sono nominati dal Presidente dell' O.d.G.; i giudici formanti le giurie alle mostre F.O.I. - ONLUS sono nominati dalla Commissione Giurie, presieduta dal Presidente O.d.G. e composta da altri otto membri e da un Consigliere Federale, scelti dal Presidente dell'O.d.G.

I compiti dei giudici nelle mostre sono quelli indicati dall'apposito articolo del Regolamento Generale Mostre.

**Art. 31** Il giudice non può rifiutare l'incarico di servizio se non per seri e giustificati motivi. Il giudice che rifiuta più di tre incarichi annuali, per ragioni non ritenute sufficientemente idonee, verrà cancellato dai ruoli.

**Art 32** La designazione della Giuria al Campionato Italiano è prerogativa del Presidente dell' O.d.G., il quale potrà convocare i giudici appartenenti al livello Giudice esperto che durante l'anno si sono particolarmente distinti per competenza ed assiduità.

## **GIUDIZI E GIURIE**

**Art 33** I giudici F.O.I. - ONLUS, nell'espletamento delle loro funzioni di arbitri nelle manifestazioni ornitologiche, sono responsabili dell'adempimento del loro mandato direttamente al Consiglio dell'Ordine. Essi devono comunque osservare ed applicare i Criteri di Giudizio e le disposizioni tecniche in vigore.

I giudici sono tenuti alla fedele e scrupolosa osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali.

Il giudice può esercitare le proprie funzioni solo nelle manifestazioni alle quali è comandato dall'O.d.G.

**Art 34** Il giudice, nell'espletamento delle sue funzioni, è equiparato nell'ordinamento federale ad un pubblico ufficiale. Come tale sarà tutelato contro chicchessia.

**Art. 35** Il giudizio dei soggetti esposti nelle manifestazioni della F.O.I. - ONLUS è riservato ai giudici iscritti all'albo, esclusivamente secondo la loro specializzazione, con l'obbligo di esercitare il proprio servizio solo su stampati federali o riconosciuti idonei dal Consiglio dell'Ordine ed approvati dal Consiglio Direttivo Federale.

E' obbligo di ciascun giudice, fatta eccezione per il giudizio a confronto, ove preventivamente autorizzato, compilare gli stampati con la corretta definizione del soggetto giudicato, la data e la firma accompagnata dal timbro in cui sia indicato solamente il nome e cognome del giudice stesso.

**Art 36** I giudici possono partecipare ai lavori di giuria anche in manifestazioni organizzate da Paesi esteri membri C.O.M. e da Club riconosciuti dalla F.O.I. - ONLUS, previo benestare dell'Ordine Giudici.

## **DIRITTI E DOVERI**

**Art 37** I Giudici nell'espletamento delle loro funzioni sono ospiti delle Associazioni o dei Club che organizzano le mostre.

**Art. 38** Al giudice è riconosciuto il rimborso spese viaggio dalla Federazione come da tabella spese vigente nell'anno in corso, ratificata dal Consiglio Direttivo Federale.

**Art 39** Il giudice comandato al servizio di giuria deve:

- presentarsi nelle sede della manifestazione entro le ore 8,30 del giorno del giudizio;
- esibire la tessera di idoneità di giudice F.O.I. - ONLUS;
- controfirmare e timbrare tutti i cartellini ed i documenti necessari all'espletamento del servizio;
- giudicare il numero di soggetti e le categorie assegnate dal Responsabile di Giuria;
- predisporre obbligatoriamente la classifica finale per le categorie giudicate;
- a chiusura lavori compilare il rapporto di servizio da consegnare al Responsabile di giuria.

L'allontanamento dal servizio mostra, senza il consenso del Responsabile di giuria, comporterà il mancato rimborso delle spese ed il deferimento alla Commissione Disciplinare.

**Art 40** Fino alla chiusura delle operazioni di giudizio, il giudice può rettificare il suo operato.

Dopo la consegna del rapporto di servizio al Responsabile di giuria, il giudizio effettuato è ufficiale e nessuna variazione può più essere apportata sulla scheda di valutazione.

**Art. 41** Eventuali errori di somma possono essere rettificati dal Responsabile di giuria od, in sua assenza, dal Direttore Mostra, senza sostituire il cartellino di giudizio, ma evidenziando e sottoscrivendo la correzione, con rettifica delle classifiche finali se necessarie.

**Art 42** E' concesso al giudice, onde permettere un giudizio

appropriato, di estrarre dalla gabbia il soggetto da giudicare. L'operazione va sempre richiesta ed effettuata in presenza del Responsabile di giuria o di un componente il Comitato Mostra, il quale provvederà a sigillare la gabbia.

**Art 43** In caso di accertata irregolarità ritenuta dolosa, il giudice deve darne comunicazione al Responsabile di giuria ed al Direttore Mostra; dopodiché, procede alla squalifica del soggetto che viene ritirato dalla gara.

Il giudice deve obbligatoriamente redigere il verbale di contestazione dell'infrazione e di squalifica del soggetto.

**Art. 44** Il giudice deve astenersi dal giudicare i soggetti che non hanno le indicazioni previste dal regolamento mostre (nomenclatura del soggetto, con tipo varietà e categoria e parentali per gli ibridi).

**Art. 45** I giudici effettivi della Federazione hanno l'obbligo di:

- a) partecipare all'assemblea Nazionale Giudici, almeno una volta ogni tre anni;
- b) frequentare i corsi di aggiornamento tecnico, i seminari ed i corsi per corrispondenza promossi dall'Ordine Giudici o dalle competenti CC.TT.NN.;
- c) accettare tutte le disposizioni emanate dall'Ordine e attenersi ai Criteri di Valutazione e di Giudizio in vigore;
- d) giudicare in un giorno il numero minimo di soggetti fissato dall'Ordine Giudici;
- e) astenersi dall'iscrivere e dall'esporre, anche se fuori concorso, soggetti propri o di altri allevatori (familiari compresi) nelle manifestazioni per le quali sono stati designati;
- f) provvedere agli adempimenti burocratici e fiscali richiesti dalla F.O.I. - ONLUS e dall'Ordine Giudici.

- g) partecipare come espositori almeno una volta ogni tre anni in una manifestazione a calendario F.O.I. - ONLUS;
- h) non giudicare in mostre ornitologiche non organizzate sotto l'egida F.O.I. – ONLUS se non espressamente autorizzati dal Presidente dell'O.d.G..

**Art. 46** I giudici hanno il diritto di:

- a) ricevere l'attestato di iscrizione all'albo, la tessera federale ed il distintivo dell'Ordine;
- b) accedere liberamente a tutte le manifestazioni a calendario, presentando il documento di riconoscimento di Giudice della Federazione;
- c) ospitalità logistica in tutte le manifestazioni per le quali sono stati designati, a carico dei Comitati organizzatori.

## **SANZIONI**

**Art. 47** Le sanzioni che possono essere comminate ai giudici sono le seguenti:

- censura;
- sospensione;
- espulsione.

**Art. 48** La **censura** è il provvedimento adottato nei confronti di chi si renda autore di mancanze che rechino lieve nocuoimento all'O.d.G., sia direttamente che indirettamente.

**Art. 49** La **sospensione** è il provvedimento adottato nei confronti di chi viola le norme del presente regolamento o non esegue le delibere del Consiglio dell'Ordine, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenta disordini e dissidi.

La sospensione può estendersi da un minimo di un mese a un massimo di due anni.

Il giudice sospeso non può esercitare le sue funzioni per tutta la durata della sanzione.

**Art. 50 L'espulsione** è il provvedimento adottato nei confronti di chi commette gravissima violazione delle norme del presente regolamento o delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenta disordini o dissidi di gravità tale da far ritenere inadeguato il provvedimento della sospensione. L'espulsione ha l'effetto di privare definitivamente il Socio della qualifica di Giudice F.O.I. – ONLUS

**Art. 51** Chi è stato espulso dalla F.O.I. – ONLUS perde la qualifica di giudice F.O.I. – ONLUS e non può giudicare in manifestazioni F.O.I. – ONLUS, neppure quale giudice di altro paese o di altra Organizzazione.

**Art. 52** Il Consiglio dell'Ordine è competente a giudicare le mancanze, le infrazioni e le violazioni delle norme del presente regolamento e delle delibere del Consiglio stesso, commesse dai giudici o dagli allievi giudici. Il Consiglio dell'Ordine non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei giudici senza aver loro preventivamente contestato l'addebito e senza aver sentito la loro difesa.

Contro il provvedimento adottato dal Consiglio dell'Ordine, da notificarsi (a mezzo raccomandata A/R o Ufficiale Giudiziario) all'interessato entro 20 giorni dalla sua adozione, è ammesso ricorso al C.D.F.

Il ricorso deve essere inviato presso la segreteria F.O.I. – ONLUS a mezzo raccomandata A/R senza busta o Ufficiale

Giudiziario entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento e deve contenere:

- l'indicazione dell'organo giudicante cui è destinato;
- il nome, il cognome e la residenza del ricorrente ed eventualmente della persona che lo rappresenta o lo assiste, a mezzo di delega scritta a margine o in calce all'atto di ricorso, sottoscritta dal ricorrente ed autenticata dal difensore;
- l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni;
- l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione.

Il ricorrente deve inviare il ricorso in originale più tre copie; il ricorso, tanto nell'originale quanto nelle copie, deve essere sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.

I requisiti formali prescritti dal presente articolo, rappresentano condizioni di procedibilità; l'inosservanza anche di un solo requisito determina la nullità insanabile e la reiezione definitiva del ricorso.

## **SCUOLA GIUDICI**

**Art. 53** Ogni iscritto alla Federazione può aspirare a diventare giudice F.O.I. - ONLUS, frequentando la scuola giudici, se in possesso dei seguenti requisiti :

- a) età non inferiore ai 18 e non superiore ai 55 anni;
- b) iscrizione quale socio allevatore ad un'associazione F.O.I. - ONLUS da almeno tre anni;
- c) aver partecipato quale espositore da almeno tre anni in manifestazioni riconosciute F.O.I. - ONLUS di soggetti della specializzazione per la quale aspira a diventare giudice;

- d) non aver mai ricevuto sanzioni disciplinari;
- e) titolo di studio della scuola d'obbligo;
- f) essere incensurato.

I requisiti sopra elencati saranno prodotti con dichiarazione dell'allievo giudice, sotto la sua personale responsabilità.

La domanda di ammissione per l'iscrizione al corso allievi giudici deve essere indirizzata al proprio Raggruppamento Regionale, tramite l'Associazione di appartenenza.

**Art. 54** Gli allievi giudici per la frequenza dei corsi hanno l'obbligo di.

- a) acquistare i testi ornitologici federali previsti dall'Ordine Giudici;
- b) frequentare le lezioni teoriche;
- c) frequentare le prove tecniche;
- d) non esporre, neppure fuori concorso, soggetti propri né ingabbiare soggetti di altri soci, nelle mostre in cui svolgono le prove pratiche tecniche;
- e) partecipare alle prove pratiche di giudizio, previo coordinamento del proprio Raggruppamento e comunicazione all'Associazione organizzatrice;
- f) partecipare agli incontri collegiali di aggiornamento tecnico indetti dalle CC. TT .NN. e dall'Ordine Giudici.

**Art. 55** I programmi dei corsi allievi giudici, approvati dall'Ordine Giudici su proposte delle CC.TT.NN., vertono sulle seguenti materie:

- a) nozioni generali di ornitologia, nozioni sull'origine, genetica, classificazione, morfologia ed anatomia degli uccelli;
- b) trasmissione ereditaria dei caratteri e formulario;
- c) criteri di valutazione e di giudizio;
- d) nozioni generali su Statuto e Regolamenti Federali;
- e) tecnica di giudizio.

**Art. 56** La durata complessiva del corso è stabilita in anni tre e così suddivisa:

- a) **primo anno** per il corso teorico, con obbligo di frequenza; l'assenza a tre lezioni di formazione sarà motivo d'esclusione dal corso;
- b) **secondo e terzo anno** per le prove di giudizio, con un minimo di 10 prove pratiche, tutte effettuate con giudici di livello Giudice esperto, escluse le razze da canto, per le quali saranno autorizzati di volta in volta;

Alla fine del corso teorico, la Commissione istruttori effettuerà un pre-esame di idoneità per poter iniziare la fase pratica. Gli allievi faranno richiesta di essere ammessi all'esame ufficiale di abilitazione, con l'obbligo di presentare la tessera di allievo convalidata dalle firme degli istruttori di teoria e di pratica. In caso di esito negativo del pre-esame, il tesserino verrà ritirato

**Art. 57** La sede, le date ed il calendario delle lezioni della scuola allievi giudici sono stabilite dal Raggruppamento Regionale di appartenenza del socio allievo.

## **ESAMI PER GIUDICE F.O.I. - ONLUS**

**Art. 58** Le sedi, le date e le Commissioni d'esami degli allievi giudici sono stabilite dall'Ordine Giudici e deliberate dal Consiglio Direttivo Federale.

**Art. 59** La Commissione d'esame è così composta:

- Presidente dell'Ordine o giudice suo delegato, che presiede la Commissione;
- Rappresentante del Consiglio Direttivo Federale;
- Giudice delegato dalla C.T.N. della Specializzazione.

**Art. 60** Per determinare l'idoneità del Candidato al ruolo di Giudice, la Commissione d'esame valuterà i seguenti elementi:

- Prova pratica di giudizio (minimo 20 soggetti)    punti    50
- Prova scritta    punti    25
- Prova orale    punti    15
- Titoli particolari (pubblicazioni o vittorie  
in campionati italiani, conferenze, ecc)    punti    10

Il candidato, per conseguire l'idoneità, dovrà raggiungere almeno 60 punti con un minimo di 40 punti nella prova pratica. I Candidati non potranno essere ammessi all'esame Giudice per la stessa specializzazione o allo stesso gruppo di appartenenza più di 2 (due) volte e a distanza di 2 (due) anni da una sessione all'altra.

per accedere al livello Giudice esperto la Commissione d'esame valuterà i seguenti titoli:

- Prova pratica di giudizio (minimo 25 soggetti)    punti    75
- Prova orale    punti    15
- Anzianità e meriti    punti    10

Il candidato, per conseguire l'idoneità, dovrà raggiungere almeno 75 punti con un minimo di 60 punti nella prova pratica.

## **INCOMPATIBILITA'**

**Art. 61** I giudici non possono ricoprire cariche nella F.O.I.  
– ONLUS con la sola eccezione di quella di Presidente di Raggruppamento Regionale e Presidente di Associazione.